

INTESA AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA
"BOZZA"

TRA

PROVINCIA DI CREMONA
COMUNE DI CREMONA
COMUNE DI CREMA

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- i tre enti di cui sopra intendono realizzare uno studio ai fini di valutare la sottoscrizione tra gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative e tecniche inerenti l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale rappresenta una valida soluzione organizzativo-gestionale, in quanto consente di mettere a fattor comune esperienze e competenze diversificate in vista del miglior esercizio dell'azione amministrativa;
- gli enti, di cui sopra, al fine a) di conseguire economie di scala come risultato dell'estensione territoriale dei servizi in questione, b) di realizzare una programmazione coordinata dei servizi TPL di competenza dei tre enti e c) di avere come interlocutore per l'intero territorio un unico soggetto, intendono realizzare uno studio al fine di gestire in forma associata tutte le attività finalizzate alla scelta dell'impresa affidataria del servizio di TPL e successivamente alla gestione del contratto di servizio discendente dalla gara;
- con le deliberazioni di seguito richiamate (deliberazione di Giunta Provinciale n del; deliberazione di Giunta Comunale di Cremona n del; deliberazione di Giunta Comunale di Crema n del) è stato espressamente approvato anche lo schema della presente intesa;

**tutto ciò premesso e ritenuto con effetto vincolante fra le Parti
si conviene e stipula quanto segue:**

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. L'Intesa viene stipulata allo scopo di realizzare uno studio che consenta ai tre enti di condurre una valutazione circa l'opportunità di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata: a) delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di TPL nel territorio degli Enti sottoscrittori; b) della procedura di gara fino alla formale aggiudicazione; c) delle attività necessarie e connesse alla gestione del contratto di servizio che sarà stipulato ad esito della gara.
2. L'esercizio coordinato e associato delle attività di cui al precedente comma rappresenta lo strumento organizzativo oggetto di valutazione da parte dagli enti per addivenire, nel caso in cui si realizzi quanto al successivo comma 4, ad un affidamento congiunto del servizio di TPL, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in una prospettiva finalizzata a realizzare lo sviluppo economico e sociale del territorio e a migliorare gli standard di qualità nell'erogazione del servizio, assicurando altresì una gestione professionale qualificata e ottimizzata di tutti gli adempimenti procedurali, anche a carattere tecnico ed economico, preordinati all'individuazione dell'impresa concessionaria nell'ambito di un unico esperimento concorsuale e nel rispetto della vigente normativa generale e settoriale.
3. La presente intesa rappresenta, inoltre, la modalità ritenuta più efficace per valutare se seguire e gestire, in modo coordinato e assicurando una imprescindibile visione di insieme, la successiva fase

della gestione del contratto di servizio.

4. Al termine della fase di cui al precedente comma 1, lettera a), saranno sottoposti i risultati dello studio oggetto della presente intesa ai Consigli degli Enti sottoscrittori della stessa, i quali valuteranno i risultati stessi ed eventualmente procederanno alla sottoscrizione di una convenzione ex art.30 DLgs 267/2000; l'eventuale schema di convenzione accoglierà gli elementi individuati dallo studio di cui sopra, ai fini dell'affidamento e della gestione congiunta del servizio di trasporto pubblico locale di competenza della Provincia di Cremona, del Comune di Cremona e del Comune di Crema; la convenzione, se sottoscritta, troverà esecuzione attraverso atti approvati dalla Giunta Comunale e dai Dirigenti competenti per materia, in coerenza con la presente Convenzione medesima.

Articolo 2

(Individuazione dei compiti della Provincia di Cremona)

1. Alla Provincia di Cremona (di seguito "Provincia"), che accetta, viene attribuita dagli Enti sottoscrittori la funzione di capofila nella realizzazione dello studio di cui al precedente art.1, c.1, lettera a) curando la predisposizione e l'assemblaggio della relativa documentazione con il compito di coordinare le attività che necessitano di una gestione unitaria.
2. Tutte le altre attività, oggetto della presente intesa, saranno poste in essere previo esame congiunto da parte del suddetto gruppo di lavoro.

Articolo 3

(Obiettivi, criteri e indirizzi dell'eventuale gara associata)

1. Fermo quanto al precedente art.1, c.4, tra le parti vengono sin d'ora definiti i seguenti obiettivi, indirizzi e criteri di impostazione dell'eventuale gara associata:
 - a. la gara dovrà essere improntata alla garanzia dei principi di equità e di sostenibilità; il sistema di valutazione delle offerte dovrà essere formulato in coerenza con gli obiettivi da perseguire, essere conforme ai principi di trasparenza, oggettività e chiarezza
 - b. la gara sarà orientata al perseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza;
 - c. dovranno essere conseguiti gli obiettivi di funzionale integrazione e coordinamento tra: i servizi extraurbani di competenza della Provincia e i servizi urbani dei due Comuni;
 - d. si dovrà garantire un'offerta di servizi commisurata ai fabbisogni attuali e prevedere un sistema di regolazione che permetta una flessibilità adeguata alla possibile variazione dei fabbisogni nell'arco del periodo di vigenza del contratto di servizio, tutelando e conciliando i legittimi interessi degli enti e del gestore;
 - e. si dovranno migliorare gli standards di qualità dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi;
 - f. si dovrà migliorare l'informazione agli utenti al fine di garantire affidabilità e accessibilità dei servizi;
 - g. ci si dovrà dotare di sistemi di monitoraggio dei mezzi e dei servizi tali da consentire l'efficace controllo sulla loro regolarità e disporre di informazioni certe per la gestione del contratto;
 - h. la programmazione dei servizi da affidare tramite gara dovrà essere definita in coerenza con i contenuti del Programma Triennale dei Servizi dei singoli enti;
 - i. il servizio oggetto dell'appalto sarà articolato in un unico lotto denominato "Bacino Cremona" e comprenderà:
 - j. - Servizi extraurbani di competenza della Provincia
 - k. - Servizi urbani, di area urbana e di scuolabus di competenza del Comune di Cremona
 - l. - Servizi urbani del Comune di Crema;
 - m. sarà previsto un Contratto di Servizio articolato funzionalmente per ciascun Ente aderente alla Convenzione.
 - n. le responsabilità contrattuali degli Enti affidanti saranno separate e disgiunte nei rapporti reciproci e verso terzi.
 - o. in particolare, ciascun Ente affidante sarà pienamente ed unicamente responsabile della quota parte di servizio di sua esclusiva competenza.
 - p. si potranno prevedere differenti valori di corrispettivo unitario in funzione della tipologia del servizio, dei costi di produzione e dei modelli di remunerazione del servizio;
 - q. il sistema di adeguamento dei corrispettivi dovrà soddisfare i principi di equità e sostenibilità per l'intero periodo di vigenza del contratto e pertanto essere adeguato all'andamento inflativo.

Articolo 4 (Gruppo di Lavoro)

1. Le Parti istituiscono un Gruppo di Lavoro con competenze tecnico-giuridiche ed economico - finanziarie per l'esecuzione delle attività operative e gestionali per il raggiungimento degli obiettivi dell'intesa (di seguito "**Gruppo di Lavoro**"); è composto da 2 (due) rappresentanti per ciascuno degli Enti sottoscrittori; alle riunioni del Gruppo di Lavoro possono essere invitati anche altri soggetti, quali i consulenti esterni (tecnici, finanziari, legali) coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dall'intesa.
2. Il Gruppo di Lavoro è ospitato negli uffici della Provincia e si riunisce, di norma, almeno ogni due settimane per esercitare le funzioni ad esso attribuite dal comma seguente e, comunque, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità/opportunità.
3. Il Gruppo di Lavoro realizza lo studio di cui all'art.1, c.1, lettera a) ed elabora lo schema di convenzione ex art.30 DLgs 267 / 2000 di cui all'art.1, c.4, fermo in ogni caso quanto previsto in quest'ultimo comma.
4. Il Gruppo di Lavoro ha il compito di proporre alle rispettive Amministrazioni le soluzioni tecniche idonee per l'approvazione degli atti di rispettiva competenza.

Articolo 5

(Rapporti finanziari)

1. Il Gruppo di lavoro propone, ai sensi del precedente art.2, il *budget* preventivo e il programma delle attività da svolgere nel corso del 2011, che verrà approvato dai singoli enti.
2. Gli enti s'impegnano a sostenere direttamente e/o a rimborsare alla Provincia le spese relative all'esecuzione delle attività di cui all'intesa, nei limiti di quanto previsto dal budget approvato.

Articolo 6

(Recesso)

1. Tenuto conto delle finalità dell'intesa ed al fine di garantire che l'espletamento delle articolate attività prodromiche all'indizione della gara non subisca interruzioni o ritardi tali da pregiudicare la tempestiva ottemperanza alle disposizioni di legge, è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dal presente accordo.

Articolo 7

(Obblighi di riservatezza e di esclusiva)

1. Ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'intesa, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.
2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente accordo e di quelli stipulati in attuazione di esso e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.
3. Per l'intera durata del presente accordo nessuna delle Parti potrà, senza il preventivo consenso delle altre, stipulare accordi di qualsiasi natura per collaborare con soggetti terzi alla realizzazione dell'iniziativa disciplinata dell'intesa o di altra avente contenuto similare o ispirata a finalità affini.
4. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente articolo.

Articolo 8

(Durata)

1. L'intesa entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e sostituisce integralmente ogni e qualsiasi intesa e/o accordo, sia verbali che scritti, intercorsi precedentemente fra le Parti con riferimento, diretto o indiretto, all'oggetto del presente accordo.
2. Le Parti convengono che il presente accordo rimarrà in vigore sino al completamento di quanto all'art.4, c.2, secondo capoverso.

3. Il presente accordo cesserà in ogni caso la propria efficacia in presenza di apposita intesa delle Parti in tal senso. In ogni caso di cessazione dell'efficacia del presente accordo, ciascuna delle Parti sarà tenuta al pagamento, secondo la misura fissata dall'art.4.

Articolo 9 (Controversie)

1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione dell'intesa verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, esse controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della l. n. 241/1990.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. L'intesa potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.
2. Nessuna rinuncia di una delle Parti a diritti o facoltà previsti nell'intesa sarà efficace prima della sua comunicazione scritta alle altre Parti; tale rinuncia si intenderà efficace solo per lo specifico fine per il quale essa è stata espressa.
- 3.. Qualora una clausola dell'intesa o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per le Parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità. In ogni caso, le Parti potranno concordare i termini di una nuova clausola che, con piena soddisfazione di tutti, sostituisca la clausola dichiarata invalida e non applicabile.
4. Ogni e qualsiasi comunicazione relativa all'intesa e alla sua esecuzione si intenderà validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata a mani del destinatario o inviata a mezzo fax, telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno, eventualmente anticipata via e-mail ai seguenti indirizzi:
 - quanto al Sindaco di Cremona presso la residenza municipale in
 - quanto al Sindaco di Crema presso.....
 - quanto al Presidente della Provincia di Cremona presso.....

Per la Provincia di Cremona
Per il Comune di Cremona
Per il Comune di Crema

